

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 11/09/2024

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi di aver stipulato in data 03.07.2019 con l'intermediario resistente un contratto di prestito (in atti) da rimborsare in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento e di aver anticipatamente estinto, in data 31.12.2023, detto prestito dopo il pagamento di 53 rate (come da conteggio estintivo e liberatoria in atti e come pacifico tra le parti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni; in data 01.02.2024 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, all'esito del quale ha dato atto di aver ricevuto un rimborso di Euro 211,43.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Ha quindi domandato la restituzione della quota di oneri non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per complessivi Euro 848,48, di cui Euro 703,50 a titolo di "Commissioni d'intermediazione *pro quota*" ed Euro 144,98 a titolo di "Spese istruttoria *pro quota*", calcolate al netto dell'importo di Euro 210,12; ciò oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme ripetute dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.



Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario resistente ha riferito che in sede di conteggio estintivo è stato abbuonato a parte ricorrente l'importo di Euro 2.277,22 a titolo di interessi non maturati per le 67 rate residue; ha dichiarato di aver rimborsato a parte ricorrente con nota del 25.03.2024, in sede di riscontro al reclamo, l'importo di Euro 210,12 a titolo di "spese di istruttoria", importo determinato applicando il criterio della curva degli interessi; ha precisato che tale importo è stato maggiorato degli interessi legali, per un rimborso complessivo di Euro 211,43, corrisposto a parte ricorrente a mezzo di bonifico bancario; ha evidenziato che nel contratto di finanziamento risultano distintamente indicate tutte le voci di costo ulteriori rispetto agli interessi, adeguatamente descritte le corrispondenti attività che ciascuna di tali voci di costo è volta a remunerare, distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i criteri di calcolo per il relativo rimborso; ha osservato che le commissioni di intermediazione riguardano costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato da terzi all'esponente, costi integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata; ha rilevato che tali costi, da ritenersi di natura *up-front*, sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti, come attestato dalla fattura e dal bonifico in atti, comprensivo dell'intero costo commissionale esposto in contratto, dell'importo di Euro 1.260,00; ha osservato che anche le spese di istruttoria sono di natura *up-front*, essendo riferite ad attività che si svolgono e si esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, e non proseguono nel corso della sua durata; ha precisato che le previsioni contrattuali risultano pienamente conformi ed in linea con le disposizioni normative primarie e secondarie vigenti all'epoca della sottoscrizione. Ha inoltre rilevato che a seguito della sentenza c.d. *Lexitor*, avente ad oggetto i costi rimborsabili al consumatore a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, parte della giurisprudenza e l'ABF hanno reinterpretato l'art. 16 della Direttiva n. 2008/48 in conformità con la suddetta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; che, dopo tale pronuncia, il legislatore è intervenuto introducendo l'art. 11-*octies* del d.l. n. 73 del 25.05.2021, convertito in legge n. 106 del 23.07.2021, in vigore dal 25.07.2021; che tale disposizione trova applicazione soltanto per i contratti di finanziamento sottoscritti in data successiva al 25.07.2021; che, pur a fronte dei numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali relativi alla rimborsabilità dei costi *up front* in caso di estinzione anticipata, i costi di intermediazione rappresentano una componente di costo dovuta a terzi, pertanto non rientrante nel campo di applicazione della sentenza c.d. *Lexitor*; che la richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione dovrebbe in ogni caso essere rivolta all'intermediario del credito, posto che l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. non può che essere indirizzata nei confronti dell'*accipiens* delle somme che si ritengono indebitamente corrisposte; che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-555/21 del 9.02.2023 (riguardante il credito immobiliare) ha ridefinito la portata applicativa della precedente c.d. *Lexitor*, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione dei soli costi di natura *recurring* e non anche di quelli *up-front*; che gli interpreti non sono più vincolati all'interpretazione conforme alla pronuncia c.d. *Lexitor*, la quale è stata superata dalla sentenza *Unicredit Bank*; che l'adozione di una soluzione diversa per il credito mobiliare rispetto a quello immobiliare comporterebbe una palese ed ingiustificata discriminazione ai danni degli erogatori di credito mobiliare, dal momento che le norme sull'estinzione anticipata sono formulate in termini quasi identici nella direttiva sul credito ai consumatori (2008/48) e nella direttiva sul credito immobiliare (2014/17). Parte resistente domanda il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal D.lgs. 13.08.2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

Sulla citata disposizione è intervenuto l'art. 11-*octies* del D.L. 25.05.2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23.07.2021, n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25.07.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente, riformulando il testo della norma, il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il finanziamento "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25.07.2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021, nel dettare la disciplina intertemporale, recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10.08.2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9.10.2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10.10.2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11.09.2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17.12.2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione concluso in data antecedente al 25.07.2021 e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *up-front*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Tanto premesso, preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte resistente circa la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle provvigioni devolute all'intermediario del credito, e dunque ad un soggetto terzo: per orientamento unanime dei Collegi ABF, nel costo totale del credito di cui all'art. 125-*sexies*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

T.U.B. vanno inclusi tutti i costi inerenti all'erogazione del credito, tra cui le commissioni relative alla rete di distribuzione, ed è altrettanto pacifico che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (v., da ultimo, Coll. Torino, n. 6733/2023).

Tanto le spese di istruttoria quanto le commissioni di intermediazione, di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, perché non maturate a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, hanno natura *up-front* posto che tutte le attività remunerate sono limitate alla sola fase di attivazione del finanziamento (cfr. su modelli contrattuali predisposti da intermediari diversi ma che, analogamente a quello in esame, limitano espressamente alcune attività – normalmente qualificate come *recurring* – alla fase di perfezionamento del contratto, Coll. Torino decisioni nn. 655/24 e 3888/24).

Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto a parte ricorrente un ulteriore rimborso di Euro 211,43 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria, calcolata secondo il criterio della curva degli interessi e maggiorata degli interessi legali: come risulta dalla tabella riportata in sede di riscontro al reclamo, la somma è comprensiva di Euro 210,12 quale quota di spese istruttoria e di Euro 1,31 a titolo di interessi.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha allegato evidenza del bonifico eseguito a favore di parte ricorrente la quale, in sede di ricorso, ha confermato la ricezione della suddetta somma.

Applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,67%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,03%

  

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				636,00	Upfront	33,03%	210,09		210,09
Commissioni di intermediazione				1.260,00	Upfront	33,03%	416,22		416,22
Ulteriori rimborsi								211,43	-211,43
<b>Totale</b>				<b>1.896,00</b>					<b>414,88</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (pari ad Euro 848,48) che, oltre ad aver applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo, non ha tenuto in considerazione la quota parte di interessi legali (Euro 1,31) calcolata nel rimborso corrisposto dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo.

Spettano inoltre gli interessi legali, ma non già, come domandato, dalla data di estinzione del finanziamento, bensì dal reclamo al saldo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13).

## PQM

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 415,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA